

Deliberazione *724*

del 30 GEN. 2001

Oggetto: **contenzioso con Raimondi Dr. Mario.**

### **Il Direttore Generale**

- acquisita** la relata di notifica per la citazione nanti il **Tribunale Amministrativo Regionale..**
- atteso** che devesi provvedere per l'adeguata tutela giuridica aziendale.
- considerato** che devesi affidare l'incarico di tutela giuridica aziendale ad avvocato di fiducia di comprovata esperienza / professionalità
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario.

#### DELIBERA


- assegnare all'avvocato **Contu Dr Giovanni**, codice fiscale **CNT GNN 36H17 E336S**, del Foro di Cagliari, la tutela giuridica aziendale nel contenzioso col Dr. Mario **Raimondi**.
- confermare che il responsabile del procedimento risulta essere il Dr. Daniele Maria **Agulli**, codice fiscale **GLL DLM 68P16 B745W**, che ai sensi della legge **241/90** provvede per gli adempimenti di competenza.
- demandare al **capo servizio bilancio/contabilità**, il regolare pagamento delle notule di addebito, previa liquidazione delle stesse a cura del **responsabile del procedimento**, con regolare ordinativo tratto sul **tesoriere** aziendale.

DIRAMM

DIRSAN

ADD/AGULLI

**Il Direttore Generale  
Simeone**




**Azienda unità sanitaria locale  
Carbonia**


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,  
per dieci giorni, a decorrere dal **30 GEN. 2001<sup>1</sup>** al **08 FEB. 2001**

Il Responsabile del Procedimento

**Carta**



Il Responsabile  
Affari Generali



STUDIO LEGALE SALONE & ATZORI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
E LE MAGISTRATURE SUPERIORI  
40, Via Maddalena - ☎ 070/657241  
09124 CAGLIARI

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SARDEGNA

RICORRE

il Dott. Mario Raimondi, residente in Quartu S. Elena (CA), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Marcello Clarich del Foro di Roma, Domenico Iaria e Simone Nocentini del Foro di Firenze e Francesco Atzori del Foro di Cagliari e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Maddalena n. 40, come da mandato a margine del presente atto

per annullamento

della deliberazione n. 42/5 del 24 ottobre 2000 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Dott. Emilio Salvatore Simeone nella carica di nuovo Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia (ossia quella di cui era Direttore Generale il Dott. Raimondi); di tutti gli atti ai suddetti presupposti, consequenziali o comunque connessi ivi compresi in particolare le note del Commissario Straordinario della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia prot. n. PTR 48/2000 del 28 agosto 2000 e n. 323 dell'11 ottobre 2000 e la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 81819 dell'11 ottobre 2000; nonché

per accertamento

della validità del contratto in data 29 settembre 1997 stipulato tra il ricorrente e Regione Autonoma della Sardegna un contratto per l'incarico di Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia; e

per condanna

della Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Dott. Raimondi a seguito dell'adozione dei suddetti provvedimenti.

\*\*\* \*\*

Con il ricorso R.G. n. 3285/1996 tale Dott. Francesco Meloni aveva impugnato il D.P.R. 17 maggio 1996 recante la nomina dei Direttori Generali delle Aziende U.U.S.S.L.L. della Sardegna, nonché la deliberazione

**COPIA**

**MANDATO**

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, anche disgiuntamente, con tutti i più ampi poteri e facoltà, ivi compresi quelli di farsi sostituire, di proporre motivi aggiunti di ricorso, istanze di sospensione e cautelari, tutte istruttorie e risarcitorie, transazioni e conciliazioni, proporre azioni esecutive di decreti, ordinanze e sentenze, questioni di costituzionalità, rinunciare agli atti ed all'azione, e comunque le domande tutte connesse al presente atto, gli Avv.ti Prof. Marcello Clarich del Foro di Roma, Domenico Iaria e Simone Nocentini del Foro di Firenze, Francesco Atzori del Foro di Cagliari eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Via Maddalena n. 40.

(Mario Raimondi)

*Francesco Meloni*

per autentica:

*fr. Am. F. Meloni*  
*P. C. C.*  
*Atzori*

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

18 GEN 2001

PROT. 1187  
CAT. CLAS. FIS.

del Consiglio dei Ministri di approvazione della relativa graduatoria compilata dal Commissario *ad acta* di nomina governativa, l'avviso di selezione per la nomina dei Direttori Generali della Sardegna adottato dal Commissario *ad acta* e di tutti gli atti posti in essere dallo stesso ivi compresi i criteri, le modifiche, integrazioni e graduatorie, ed in particolare le modifiche apportate in data 29.11.1995 e 18.12.1995, e la nota n. 141 in data 18.3.1996 (doc. n. 1).

Alla nomina del Commissario *ad acta* da parte della Presidenza della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri si era pervenuti a seguito di una travagliata vicenda, peraltro all'esito della quale la Regione Sardegna non era riuscita a completare il procedimento amministrativo per la nomina dei Direttori Generali.

Nelle more di detto ricorso, il Dott. Raimondi odierno ricorrente, era stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia al posto del dimissionario Dott. Ricciarelli con decreto presidenziale n. 184 del 22 agosto 1997, mediante il quale era stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/3 dell'8 agosto 1997 (doc. n. 2-3). In particolare detta nomina era stata effettuata dalla Regione Sardegna attingendo il nominativo del Dott. Raimondi dalla graduatoria a suo tempo predisposta dal Commissario *ad acta* ed in forza della quale con d.p.r. 17 maggio 1996 erano stati nominati, come già si è detto, i Direttori Generali delle varie AA.SS.LL..

La nomina del Dott. Raimondi era stata a sua volta impugnata dal solito Dott. Meloni con un secondo ulteriore ricorso al T.A.R. Sardegna (R.G. n. 38/98) che però è stato respinto con la sentenza n. 752 del 24 luglio 2000 (doc. n. 4).

In pari data, altresì, il Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza n. 753/2000 ha - parzialmente - accolto il primo dei ricorsi (R.G. n. 3285/96) proposto dal Dott. Meloni avverso la nomina degli altri Direttori Generali annullando, tra l'altro, il d. p.r. 17 maggio 1996 e gli atti ad esso

presupposti sino al verbale del Commissario *ad acta* del 18 dicembre 1995 (doc. n. 5).

Temendo che la Regione Sardegna equivocasse sulla permanente validità della sua nomina a Direttore Generale, il Dott. Raimondi, tramite i suoi legali, ha inviato alla Regione Sardegna in data 27 luglio 2000 una diffida, chiarendo come invece la sentenza n. 753/2000 non dispiegasse alcun effetto nei suoi confronti (doc. n. 6), stante l'autonomia della sua nomina rispetto a quelle effettuate a seguito del procedimento conclusosi con il d.p.r. 17 maggio 1996 che, giustappunto, erano state annullate dal T.A.R. Sardegna.

Per tutta risposta con nota prot. n. 25425/D.4 del 28 luglio 2000 il Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igigie e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato che la Giunta Regionale con deliberazione del 27 luglio 2000 aveva approvato gli avvisi di selezione per la nomina dei nuovi Direttori Generali delle varie Aziende Sanitarie tra le quali la ASL n. 7 di Carbonia (ossia quella di cui era Direttore Generale il Dott. Raimondi), ed aveva commissariato le stesse AA.SS.LL..

Detta nota, poi, si conclude con la seguente testuale affermazione: "L'annullamento della graduatoria e del provvedimento di nomina incide sulla validità dei contratti stipulati dai Direttori Generali con la Regione Sardegna e, conseguentemente, sui rapporti che ne derivano" (doc. n. 7).

In sostanza, quindi, la Regione Sardegna mediante la suddetta deliberazione di Giunta del 27 luglio 2000 (doc. n. 8) ha di fatto unilateralmente receduto dal contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto in data 29 settembre 1997 con il Dott. Raimondi (doc. n. 9), il quale ha quindi "perduto il proprio posto di lavoro".

Avverso detti provvedimenti, in quanto illegittimi e gravemente lesivi, il Dott. Raimondi ha proposto il ricorso R.G. n. 2173/2000, pendente davanti all'Ecc.mo T.A.R. della Sardegna.

Peraltro in data 24 ottobre 2000 con la deliberazione n. 42/5 la Giunta Regionale Sarda ha nominato nella carica di Direttore Generale della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia il Dott. Emilio Salvatore Simeone (doc. n. 10).

Nonostante anche la sua evidente consequenzialità rispetto ai provvedimenti già oggetto del ricorso R.G. n. 2173/2000, si rende tuttavia necessario per il Dott. Raimondi, anche a causa delle gravi ed infondate affermazioni lesive della sua dignità professionale e personale contenute in detta delibera, proporre il presente gravame che si fonda sui seguenti motivi di

### DIRITTO

#### 1) Illegittimità derivata.

Violazione c/o falsa applicazione art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 e sentenza T.A.R. Sardegna n. 753/2000.

Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, carenza dei presupposti, travisamento.

La deliberazione della G.R.S. del 24 ottobre 2000 risulta in primo luogo illegittima in via derivata in quanto atto finale (nomina del Direttore Generale) del procedimento iniziato con la precedente deliberazione del 27 luglio 2000 già oggetto del giudizio R.G. n. 2173/2000. A tal proposito pare opportuno riproporre anche in questa sede le censure dedotte nel precedente ricorso.

2.1) Come esposto in narrativa, la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione del 27 luglio 2000, recedendo unilateralmente dal contratto stipulato il 29 settembre 1997 con il Dott. Raimondi (nonché commissariando la A.S.I. n. 7 di Carbonia e indicando una selezione pubblica per la copertura del posto), sul mero presupposto della rilevanza sul contratto (*rectius*: sull'atto di nomina alla carica di Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia) della sentenza n. 753/2000 del Tribunale Amministrativo Regionale recante l'annullamento del d.p.r. 17 maggio 1996


e gli atti del Commissario *ad acta* a partire dal verbale del 18 dicembre 1995 in poi, e quindi anche della graduatoria stilata dallo stesso Commissario *ad acta* ed all'interno della quale la Regione Sardegna aveva reperito il nominativo del Dott. Raimondi.

L'assunto da cui muove la Regione Sardegna, oltre che essere privo di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto l'Amministrazione a tale illogica conclusione, è altresì e comunque totalmente errato.

Come si è già illustrato, con decreto presidenziale n. 184 del 22 agosto 1997, mediante il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/3 dell'8 agosto 1997, il Dott. Raimondi è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia al posto del dimissionario Dott. Ricciarelli.

I provvedimenti di nomina del Dott. Raimondi, come si può facilmente evincere dalla stessa sentenza n. 753/2000, non sono stati oggetto di impugnazione con il ricorso definito con detta sentenza, in quanto relativi ad un diverso ed autonomo procedimento amministrativo rispetto a quello conclusosi con l'approvazione degli atti adottati dal Commissario *ad acta*. Ed a riprova di ciò vi è la circostanza che il Dott. Meloni con autonomo e separato ricorso (R.G. n. 38/1998) aveva successivamente impugnato davanti all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale detti provvedimenti di nomina del Dott. Raimondi: ricorso che è stato ha respinto con la sentenza n. 752/2000.

Pertanto la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 753/2000, ossia quella con la quale sono stati annullati i provvedimenti del Commissario *ad acta*, era ed è inidonea a produrre qualsivoglia effetto nei confronti del Dott. Raimondi, posto che la sua nomina a Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia è avvenuta con distinti ed autonomi provvedimenti emanati a seguito di separato ed autonomo procedimento



amministrativo attivato da una diversa Amministrazione (la Regione Sardegna).

2.2) Per essere più espliciti, va ricordato che il Tribunale Amministrativo Regionale ha parzialmente accolto il ricorso del Dott. Meloni proposto esclusivamente contro gli atti del Commissario *ad acta* ritenendo viziato uno degli atti della sequenza procedimentale poi conclusasi con l'approvazione della graduatoria degli idonei e la nomina dei Direttori Generali, ed in particolare il verbale in data 18 dicembre 1995 con il quale lo stesso Commissario avrebbe modificato i criteri di selezione quando già conosceva identità e *curricula* dei candidati.

E' evidente che le censure contro tale atto endoprocedimentale, la cui illegittimità si sarebbe poi riverberata nei confronti di tutti quelli successivi (ma non nei confronti di quelli precedenti, evidentemente) potevano essere proposte - per costante giurisprudenza - soltanto in occasione dell'impugnazione del provvedimento finale di competenza degli organi dello Stato chiamati ad approvare l'operato dello stesso Commissario ed a disporre la nomina dei Direttori Generali (vds. sul punto pag. 11 della stessa sentenza).

Quindi, tutti gli atti posti in essere dal Commissario, compreso il "famigerato" verbale del 18 dicembre 1995 (doc. n. 8), altro non erano che atti interni strumentali in vista del provvedimento finale definitivo dell'intero procedimento attivato dal Consiglio dei Ministri in sostituzione della Regione Sardegna, provvedimento finale costituito dal d.p.r. recante la nomina dei Direttori Generali delle AA.SS.LL..

Non a caso, solo a seguito dell'emanazione di tale decreto di nomina, il Dott. Meloni ha potuto censurare gli atti della procedura, deducendo giustappunto l'illegittimità del d.p.r. 17 maggio 1996 per vizi degli atti endoprocedimentali, ed in particolare di quelli relativi alle modalità di attribuzione dei punteggi ai vari candidati.



6791 01 MAR 20:58 FAX 38 033207710

Passando ad esaminare la posizione del Dott. Raimondi, invece, va ribadito che la sua nomina a Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia non è avvenuta con il medesimo d.p.r. 17 maggio 1996, essendo infatti stata disposta dalla Regione Sardegna a distanza di oltre un anno dalla nomina dei suoi colleghi ed a conclusione di un autonomo procedimento attivato e concluso da una Amministrazione diversa (la Regione Sardegna, appunto).

Quel che si vuole ribadire, quindi, è che la nomina del Dott. Raimondi è avvenuta in forza di un distinto e separato procedimento amministrativo del quale la graduatoria stilata dal Commissario *ad acta* costituiva - a tutto concedere - un atto meramente "strumentale", ma mai "presupposto" in senso tecnico, proprio per l'autonomia tra i due procedimenti amministrativi conclusisi con atti totalmente distinti tra di loro, anche sotto il profilo dei soggetti che li hanno adottati.

Ed allora, l'annullamento della graduatoria stilata dal Commissario *ad acta* non può che dispiegare effetti limitati al procedimento amministrativo conclusosi con il d.p.r. 17 maggio 1996, non avendo il Dott. Meloni nel distinto successivo ricorso R.G. n. 38/98 proposto contro la nomina del Dott. Raimondi dedotto l'illegittimità di detta nomina per vizi della graduatoria, tanto che il ricorso è stato respinto e la sua nomina non è stata annullata.

In altre parole il Dott. Meloni ha impugnato i decreti di nomina dei Direttori Generali con due separati ricorsi: nel primo ha dedotto come vizio l'illegittimità di un atto interno del Commissario *ad acta*, nel secondo (quello specificamente rivolto contro il Dott. Raimondi) non ha invece dedotto quel vizio, tant'è che il ricorso è stato respinto (sentenza n. 752/2000).

Quindi, se anche nel caso di specie la graduatoria *de qua*, atto endoprocedimentale, è risultata strumentale all'adozione di due provvedimenti diversi, frutto di autonomi e distinti procedimenti amministrativi, l'annullamento di uno (d.p.r. 17 maggio 1996) per vizi

derivati dall'illegittimità dell'atto endoprocedimentale de quo non può comportare alcun effetto caducatorio nei confronti dell'altro provvedimento (nomina del Dott. Raimondi), in quanto il medesimo atto endoprocedimentale (graduatoria) non è stato nuovamente impugnato unitamente al diverso provvedimento finale (nomina Dott. Raimondi), ed in quanto, comunque, nei confronti di quest'ultimo non risultano essere stati proposti gli stessi motivi di illegittimità derivata per vizi dell'atto endoprocedimentale (graduatoria) la fondatezza dei quali è già stata dichiarata dal Giudice Amministrativo in relazione al diverso provvedimento di nomina riguardante i colleghi direttori generali precedentemente nominati (d.p.r. 17 maggio 1996).

Da ciò consegue che la nomina del Dott. Raimondi non può in alcun modo essere stata travolta dalla sentenza dell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale n. 753/2000, gli effetti della quale sono quindi limitati al procedimento conclusosi con il d.p.r. 17 maggio 1996, e quindi concernono tutti i direttori generali nominati con esso eccezion fatta per il Dott. Raimondi.

2.3) A ben considerare, poi, nel caso di specie con tutta probabilità neppure può parlarsi di "strumentalità" in senso tecnico-giuridico della graduatoria in questione rispetto all'atto di nomina del Dott. Raimondi.

La Regione Sardegna, infatti, si è sostanzialmente limitata a prendere a riferimento la "graduatoria" a suo tempo predisposta dal Commissario *ad acta* per reperire un soggetto cui affidare l'incarico di Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia al posto del dimissionario Dott. Ricciarelli, pur non essendo a tale modalità di scelta la Regione in alcun modo obbligata.

Non vi era, infatti, alcuna espressa previsione legislativa o amministrativa che imponesse l'utilizzo della graduatoria in questione per ricoprire i posti di direttore generale eventualmente resisi vacanti nel corso del tempo. La stessa graduatoria, infatti, aveva già esaurito la sua funzione in sede di prima assegnazione delle nomine a direttore generale della varie Aziende Sanitarie

della Sardegna, ed una volta superato tale fase alla medesima non poteva che attribuirsi valore di mero elenco di nominativi di soggetti già giudicati idonei a ricoprire l'incarico rimasto vacante, ma niente di più (si ricorda che anche la stessa Università di Cagliari vi ha attinto per affidare l'incarico di Direttore del Policlinico proprio al Dott. Meloni I).

L'aver tratto da tale graduatoria, quindi, il nominativo del Dott. Raimondi per disporre la nomina a Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia al posto del dimissionario Dott. Ricciarelli, lungi dal costituire un obbligo per la Regione Sardegna, è stato evidentemente dettato da esigenze di celerità ed opportunità (come tali insindacabili e comunque non fatte oggetto di alcuna contestazione in sede giudiziaria) che la stessa Regione ha riconosciuto sussistenti, individuando in un soggetto che già altro organo qualificato aveva reputato idoneo a ricoprire il posto vacante la scelta migliore per ovviare con rapidità al vuoto lasciato dal Dott. Ricciarelli, e ciò soprattutto per non paralizzare l'azione dell'Azienda USL interessata e, quindi, per non creare disservizi agli utenti.

Come è noto altre Regioni si sono rivolte a società private specializzate nella ricerca del personale (c.d. "cacciatori di teste") per avere delle indicazioni sui soggetti da designare alla direzione delle AA.SS.LL.. Nella specie la Regione Sardegna anziché rivolgersi a dette società ovvero istituire un nuovo complesso procedimento valutativo, ha ritenuto di designare il Dott. Raimondi in quanto soggetto già prevalutato come idoneo.

Nel caso in esame, quindi, in alcun modo vi è stato "scorrimento della graduatoria" giacché la stessa - lo si ripete - una volta avvenuta la nomina degli idonei in essa utilmente collocati aveva esaurito la sua funzione ed efficacia; e ciò anche perché nel caso di specie non trattavasi di un "concorso pubblico" ma di una "selezione" di soggetti da cui risultasse, stante la particolarità dell'incarico, potevano anche essere - motivatamente - disattesi dall'Amministrazione statale intervenuta in sostituzione della Regione (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 1996 n. 745).

Nello scegliere il Dott. Raimondi quale sostituto del Dott. Ricciarelli, quindi, la Regione Sardegna ha in sostanza effettuato una scelta non obbligata ma sostanzialmente "fiduciaria", poiché del Dott. Raimondi già erano state accertate le sicure capacità a ricoprire l'incarico offertogli.

Dal che - lo si ribadisce - gli atti del Commissario *ad acta* annullati dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza n. 753/2000 non costituiscono in alcun modo atti presupposti a quelli di nomina del Dott. Raimondi alla direzione generale della ASL n. 7 di Carbonia.

Di tale circostanza si era evidentemente reso conto anche lo stesso Dott. Meloni che, infatti, con separato ed autonomo ricorso aveva successivamente impugnato i provvedimenti di nomina del Dott. Raimondi, peraltro non proponendo alcun motivo di illegittimità derivata di detti provvedimenti rispetto a quelli impugnati con il ricorso R.G. n. 3285/96 e definito con la sentenza n. 753/2000; ciò, evidentemente, nella consapevolezza della separazione ed autonomia tra i due procedimenti.

Pertanto l'annullamento degli atti posti in essere dal Commissario *ad acta* non poteva produrre alcun effetto caducante nei confronti dell'atto di nomina del Dott. Raimondi, come dimostra anche la circostanza che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra lo stesso Dott. Raimondi e la Regione Autonoma della Sardegna non v'è (né vi poteva essere) alcuna clausola risolutiva espressa in relazione all'accertata giudiziale invalidità degli atti del Commissario *ad acta*.

Riassumendo:

- il verbale del 18 dicembre 1995, atto palesemente endoprocedimentale, non era impugnabile *ex se* ma soltanto con l'atto finale di nomina dei Direttori Generali (D.P.R. 17 maggio 1996);
- soltanto gli atti successivi a detto verbale ma fino a quello di approvazione dell'operato del Commissario *ad acta* sono - al momento - stati annullati

19/01 01 MAR 21:03 FAX 38 00240711  
dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza n. 753/2000;

- la nomina del Dott. Raimondi a Direttore Generale della ASL 7 di Carbonia è frutto di un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello oggetto dell'impugnativa definita con la sentenza n. 753/2000, e come tale detta nomina risulta comunque immune da alcun effetto di consequenziale caducatorietà rispetto a quelli oggetto di tale gravame;
- il Dott. Meloni ha autonomamente impugnato detti successivi provvedimenti di nomina del Dott. Raimondi, ma non ha dedotto sotto alcun profilo la loro illegittimità in via derivata rispetto a quelli (atti del Commissario) impugnati con il precedente ricorso;
- in ogni caso il Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza n. 752/2000 ha respinto il ricorso dello stesso Dott. Meloni contro i provvedimenti di nomina del Dott. Raimondi che, quindi, sono a tutt'oggi validi ed efficaci anche in base a tale sentenza del Giudice Amministrativo;
- pertanto la sentenza n. 753/2000 era ed è inopponibile al Dott. Raimondi, il quale neppure ha partecipato al relativo giudizio;
- la deliberazione della Regione Sardegna del 27 luglio 2000 con la quale l'Amministrazione ha receduto unilateralmente dal contratto stipulato con il ricorrente in data 27 luglio 2000 sul presupposto dell'annullamento della sua nomina quale effetto della sentenza n. 753/2000, risulta quindi manifestamente illegittima e come tale dovrà essere annullata per la parte che riguarda il Dott. Raimondi, ivi compreso il commissariamento della ASL n. 7 di Carbonia;
- per le stesse identiche ragioni dovrà altresì essere annullata la deliberazione n. 42/5 del 24 ottobre 2000, oggetto del presente gravame, con la quale la Regione Sardegna a conclusione del procedimento attivato con la delibera del 27 luglio 2000, ha proceduto alla nomina del nuovo Direttore Generale della A.S.I. n. 7 di Carbonia.

\*\*\* \*\*

2) Illegittimità derivata.Violazione e/o falsa applicazione artt. 2 e 3 bis D. Lgs. vo 30 dicembre1992 n. 502 e sentenza T.A.R. Sardegna n. 753/2000.Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto  
procedimento.

Con la sentenza n. 753/2000 l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato, tra l'altro, il d.p.r. 17 maggio 1996 e gli atti ad esso presupposti sino al verbale del Commissario *ad acta* del 18 dicembre 1995.

A seguito di tale sentenza la Regione Sardegna ha ritenuto di "riappropriarsi delle competenze" relative alla nomina dei direttori generali, ed a tale scopo ha indetto una nuova selezione. I provvedimenti impugnati,

pertanto, risultano illegittimi sotto un ulteriore profilo.

E' evidente, infatti, che essendo la procedura di nomina stata attivata e portata avanti dal Commissario *ad acta* nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed avendo il Giudice Amministrativo annullato parzialmente gli atti dello stesso Commissario, soltanto quest'ultimo avrebbe potuto riesaminare il proprio operato e dare nuovo impulso al procedimento amministrativo di nomina dei direttori generali ripartendo dall'atto annullato dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.

In sostanza, poiché l'effetto della sentenza n. 753/2000 non era certo quello di azzerare totalmente il procedimento di nomina dei direttori generali attivato - proprio per inerzia della stessa Regione - dal Commissario *ad acta*, è evidente che soltanto a quest'ultimo spettava riprendere detto procedimento dalla fase precedente il verbale del 18.12.1995 e procedere alle nomine dei nuovi direttori generali, portando a termine il procedimento iniziato con la sua nomina.

D'altronde, se è vero che le norme richiamate in rubrica consentono alla Regione di poter effettuare le nomine dei dirigenti generali delle AA.SS.LL. anche quando vi sia stato l'intervento sostitutivo statale, è altrettanto vero che la Regione non può più provvedere in tal senso una volta che il

procedimento attivato dal Commissario abbia avuto termine, come nel caso di specie. Quindi soltanto quest'ultimo avrebbe potuto ridare impulso al procedimento e portarlo a termine, mentre la Regione Sardegna non avrebbe invece potuto azzerare detto procedimento e dare vita ad uno del tutto autonomo e distinto.

Dal che, anche sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. n. 2173/2000 risultano illegittimi e di conseguenza, per illegittimità derivata, lo risulta anche la deliberazione n. 42/5 del 24 ottobre 2000.

\*\*\* \*\*

### 3) Illegittimità derivata.

Violazione e/o falsa applicazione sentenza T.A.R. Sardegna n. 753/2000.

Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento.

Come si è esposto nel motivo di ricorso che precede, soltanto il Commissario *ad acta* avrebbe potuto ridare impulso alla procedura di nomina dei dirigenti generali delle AA.SS.LL. parzialmente annullata con la sentenza n. 753/2000.

Peraltro, ove anche la Regione Sardegna avesse potuto "riappropriarsi" della competenza ad effettuare tali nomine, è evidente che la conseguenza della sentenza n. 753/2000 sarebbe stata la stessa: la Regione avrebbe dovuto portare a termine il procedimento di nomina dei direttori generali iniziato dal Commissario *ad acta* annullato soltanto nella fase successiva al ricordato verbale del 18 dicembre 1998, ma non certo azzerare totalmente detta procedura selettiva ed indirne una totalmente nuova e distinta.

Dal che anche sotto tale profilo, sempre in via di derivazione, la deliberazione n. 42/5 del 24 ottobre 2000 risulta illegittima.

\*\*\* \*\*

### 4) Illegittimità derivata.

Violazione artt. 7 e 3 legge 7 agosto 1990 n. 241.



Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti.

Per superare la problematica illustrata nei motivi di ricorso che precedono la Regione Sardegna ha sostenuto (davanti al Consiglio di Stato nella fase cautelare relativa alla richiesta di sospensione della sentenza n. 753/2000) di non aver ritenuto di reiterare le fasi selettive annullate, ma di aver autoannullato l'intera procedura in base al generale potere di autotutela, intendendo quindi andare ben oltre l'effetto di annullamento promanante dalla sentenza del T.A.R. Sardegna.

Dalla lettura della delibera n. 33/9 del 27 luglio 2000 non risulta però che la Regione abbia esercitato detto potere di autotutela. Tuttavia se la delibera fosse stata assunta come atto di autotutela la stessa sarebbe senz'altro illegittima.

Difatti essa non è stata in alcun modo preceduta dalla necessaria comunicazione di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, e ciò nonostante l'insussistenza di ogni e qualsiasi esigenza di celerità dell'azione dell'Amministrazione - che comunque non è stata in alcun modo rappresentata - tale da giustificare la grave omissione.

Va da sé che ove la Regione Sardegna avesse provveduto a rispettare tale elementare regola procedimentale, il Dott. Raimondi avrebbe potuto svolgere tutte quelle attività di partecipazione al procedimento amministrativo che avrebbero sicuramente consentito all'Amministrazione di evitare l'adozione degli impugnati provvedimenti.

Ancora una volta, quindi, deve concludersi per l'illegittimità della deliberazione della G.R.S. del 27 luglio 2000 e, quindi, in via derivata, della deliberazione del 24 ottobre 2000.

\*\*\* \*\*

5) Illegittimità derivata.

Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 9 e 10 legge 7 agosto 1990 n.

241.



**Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria.**

Il 27 luglio 2000 il Dott. Raimondi ha diffidato la Regione Sardegna dal dare esecuzione alla sentenza n. 753/2000 più volte citata. Detta diffida, quindi, non attiene al distinto ed autonomo procedimento di autotutela di cui alla delibera G.R.A.S. n. 33/9 del 27 luglio 2000, procedimento al quale - come già detto - il Dott. Raimondi non ha potuto partecipare.

Peraltro, ove invece si ritenesse che tale diffida costituisca atto partecipativo a detto procedimento, in ogni caso palese risulterebbe la violazione delle norme richiamate in rubrica posto che nella delibera in questione non vi è alcuna motivazione o altro riferimento che dia conto dell'esame delle argomentazioni con essa addotte dal Dott. Raimondi.

Dal che l'illegittimità della deliberazione del 27 luglio 2000 anche sotto tale profilo conduce all'illegittimità in via derivata della successiva deliberazione del 24 ottobre 2000.

\*\*\* \*\*

**6) Illegittimità derivata.**

**Violazione art. 1372 cod. civ. e dei principi in materia dei contratti.**

In data 29 settembre 1997 il ricorrente ha sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna un contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia con durata dello stesso fino al 29 settembre 2002 (vds. doc. n. 9: art 7).

L'art. 8 di detto contratto elenca espressamente e specificamente le cause che consentono alla Regione di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale, cause che, peraltro, sono già tassativamente individuate dalle norme di legge richiamate nel suddetto contratto.

E' evidente, quindi, che l'Amministrazione in ogni altra ipotesi in cui intendesse addivenire alla risoluzione e/o al recesso unilaterale dal contratto, potrebbe raggiungere detto risultato, stante l'efficacia del vincolo

sinallagmatico (art. 1372 cod. civ.: "Il contratto ha forza di legge tra le parti") ed in assenza del mutuo consenso tra le parti, solo ed esclusivamente a seguito di una pronuncia giudiziale che accerti e dichiari la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento di detto vincolo.

Nel caso di specie, comunque, tali presupposti non sussistono per la semplice ragione che al ricorrente con la deliberazione del 27 luglio 2000 non è stato contestato alcun "inadempimento" degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro stipulato con la Regione Sardegna, la quale ha invece erroneamente esteso nei suoi confronti gli effetti della sentenza n. 753/2000; effetti che, come si è ampiamente esposto, non riguardano in alcun modo il rapporto di lavoro del Dott. Raimondi con la Regione stessa.



In ogni caso, risulta evidente che l'Amministrazione, in palese spregio delle più elementari regole e principi in materia di contratti, ha unilateralmente receduto dal contratto *de quo* non avendo alcun potere e/o facoltà in tal senso, giacchè né nello stesso contratto vi era alcuna specifica clausola che le attribuisse detta facoltà in caso di annullamento della graduatoria all'interno della quale era stato individuato il nominativo del Dott. Raimondi; né ricorrevano le ipotesi tassativamente previste dalle leggi in materia (art. 3 D. Lgs. vo n. 502/1992 ed art. 1 D.L. n. 512/1994 convertito in legge con L. n. 590/1994) e dallo stesso contratto per potersi addivenire allo scioglimento del vincolo.

Dal che la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 27 luglio 2000 con la quale, in sostanza, l'Amministrazione ha interrotto il rapporto contrattuale con il ricorrente risulta manifestamente illegittima, come illegittimi in via derivata risultano gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione Regionale tra i quali la deliberazione del 24 ottobre 2000 da ultimo adottata.

\*\*\* \*\*

7) Violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, sviamento.

Come si è evidenziato nella parte narrativa, la deliberazione della G.R.S. del 24 ottobre 2000 contiene tutta una serie di affermazioni gravemente lesive della professionalità del Dott. Raimondi; affermazioni evidentemente inserite al primario fine di fornire una motivazione *ex post* all'illegittimo "licenziamento" del ricorrente giacchè, come ricordato nel motivo che precede, la Giunta Regionale non gli aveva mai mosso alcuna contestazione sotto il profilo professionale e lavorativo, tanto meno nella deliberazione del 27 luglio 2000.

Ciò nonostante nell'impugnata ultima deliberazione si legge quanto segue (pag. 3):

*"... L'Assessore procede, quindi ad illustrare le domande pervenute nonché a relazionare sulla situazione assistenziale, economica ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia e richiama l'attenzione sulla gravissima situazione in cui versa l'Azienda stante le gravi carenze riscontrate sul piano economico, programmatico, amministrativo. In particolare rileva che non risultano presentati i previsti documenti economico-programmatici: programma sanitario annuale 2001 e piano generale 2001/2003; bilancio pluriennale 2001/2003 e budget di esercizio 2001. Quindi dal rendiconto presentato dal Commissario Straordinario, con nota n° 323 dell'11 ottobre 2000 - Bilancio consuntivo esercizio 1999, emerge che l'Azienda ha un disavanzo di £. 51.768.093.876, percentualmente fra i più elevati disavanzi nell'ambito delle A.S.L. della Sardegna. Inoltre, è pervenuta la nota prot. n° 81819 dell'11.10.2000 della Ragioneria Generale dello Stato dalla quale risulta che sono emerse irregolarità gestionali evidenziate dai verbali trasmessi dal Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, con nota prot. n° PTR 48/2000 del 28.8.2000 il Commissario Straordinario dell'Azienda ha comunicato di aver riscontrato diverse altre irregolarità amministrative e contabili" (doc. n. 10).*

Si premette che allo stato, nonostante esplicita richiesta di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, al Dott. Raimondi non è stata rilasciata copia delle note del Commissario Straordinario dell'Azienda USL N. 7 di Carbonia e della Ragioneria Generale dello Stato richiamate nell'impugnata deliberazione. Dal che egli è costretto a formulare fin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso in attesa di poterle acquisire ed esaminare.

In ogni caso nei confronti delle affermazioni sopra riportate e contenute nella impugnata deliberazione del 24 ottobre 2000, stante la loro palese infondatezza, possono già svolgersi le seguenti censure.

7.1) Priva di fondamento risulta innanzitutto la contestazione circa la mancata presentazione dei documenti economico-programmatici, giacché tale carenza, che riguarda non solo la A.S.L. n. 7 di Carbonia bensì tutte le AA.SS.LL. della Sardegna, non è certo imputabile al ricorrente bensì alla stessa Regione.

Per quanto riguarda i documenti relativi all'esercizio precedente (budget 2000, bilancio pluriennale 2000-2002, programma sanitario 2000, piano generale 2000-2002) gli stessi non erano oggettivamente predisponibili perché soltanto in data 20 novembre 2000 il competente Assessorato regionale ha comunicato alle AA.SS.LL. l'assegnazione provvisoria (!) delle risorse per gli esercizi 2001-2002 (doc. n. 11). Risulta quindi evidente l'impossibilità per il ricorrente di predisporre i ricordati documenti economico-programmatici.

7.2) Quanto al bilancio consuntivo dell'esercizio 1999, l'impugnata deliberazione - come già detto - richiama un incognito rendiconto predisposto non dal dirigente responsabile del servizio bilancio della ASL, bensì dal Commissario Straordinario della stessa Azienda il quale - non si sa come - avrebbe riscontrato un disavanzo di £. 51.768.093.876.

In realtà il bilancio consuntivo dell'esercizio 1999 è stato a suo tempo regolarmente elaborato e predisposto dal competente responsabile del



servizio, approvato nei termini di legge con delibera n. 1376 del 30 giugno 2000 (doc. n. 12), presentata alla Regione per il controllo il 7 luglio 2000, ed in detto delibera il disavanzo è stato indicato in £. 37.180.602.594, importo peraltro comprensivo degli interessi di computo per £. 3.533.000.000 che rappresentano un costo meramente figurativo, e dal quale andrebbero poi detratte altre £. 6.133.000.000 per sopravvenienze attive, inserite nel bilancio 2000. Dal che il disavanzo della A.S.L. n. 7 di Carbonia per l'esercizio 1999 risulta essere di £. 27.154.000.000, e quindi quasi la metà di quello asseritamente indicato dal Commissario Straordinario.

Ma v'è di più. Detto disavanzo trova la sua causa non in una dissennata gestione delle risorse economiche, bensì nella inadeguatezza della quota capitaria assegnata (provvisoriamente !) alla ASL n. 7 di Carbonia dallo stesso Assessorato regionale alla Sanità con nota del 14 dicembre 1998 (doc. n. 13: è solo il caso di evidenziare che con detta nota l'Assessorato comunicava altresì l'assegnazione delle risorse per il 1998, e quindi ancora una volta a fine esercizio !).

Detta nota consente di rilevare che nel mentre la quota capitaria assegnata dallo Stato alle Regioni sia aumentata negli anni 1998-1999-2000, come anche risulta dal Piano Sanitario Nazionale (doc. n. 14), la Regione Sardegna ha provveduto in senso diametralmente opposto.

Detta situazione è risultata ancor più evidente a seguito dell'integrazione di £. 6.870.000.000.000 corrisposta dallo Stato alle Regioni per ripianare i debiti sanitari pregressi (doc. n. 15). Infatti, l'assegnazione integrativa per la Regione Sardegna, pari a 145 miliardi, ha portato le risorse finanziarie della stessa a £. 3.320.000.000.000 che divise per 1.660.701 abitanti danno per risultato una quota capitaria per cittadino pari a £. 1.990.156.

A fronte di tale dato, l'assegnazione provvisoria per la ASL n. 7 di Carbonia è stata, invece e come già evidenziato, di sole £. 210 miliardi che divise per i 148.031 abitanti nel distretto danno una quota capitaria di sole £. 1.418.621. La differenza, quindi, rispetto alla assegnazione statale a favore della

Regione, è quindi di ben £. 580.535 per abitante, equivalenti a complessive £. 85.000.000.000, cifra ben superiore al disavanzo sia asseritamente sia effettivamente prodotto dalla ASL n. 7.

Peraltro, della grave inadeguatezza delle risorse assegnate alla ASL il Dott. Raimondi ha sempre tenuto informato l'Assessorato regionale (vds. ad esempio le relazioni allegate ai vari bilanci: doc. nn. 16, 17, 18 e 19). E significativa sul punto risulta altresì la presa di posizione della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario di Iglesias in data 16 febbraio 1999 (doc. n. 20).

Alla luce di quanto precede, quindi, non v'è chi non veda come l'aver evidenziato un deficit di bilancio per l'esercizio 1999, peraltro non corrispondente a quello predisposto ed approvato dalla ASL, altro non è che un tentativo della Regione di trovare una giustificazione al "licenziamento" di un direttore generale che, invece, ha letteralmente dovuto "fare i salti mortali" per assicurare ai cittadini i servizi sanitari.

E ciò anche a causa delle gravi ulteriori omissioni imputabili alla stessa Regione Sardegna tra le quali:

- a) il mancato esercizio delle funzioni di programmazione sanitaria regionale (art. 39 L.R.S. n. 5/1995 ed art. 2 L.R.S. n. 10/1997);
- b) l'assenza del Piano Sanitario Regionale che dovrebbe fornire alle AA.SS.LL. gli "obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione del servizio sanitario regionale, nonché i criteri e gli indirizzi generali per la loro attuazione" (art. 40 L.R.S. n. 5/1995, art. 3 L.R.S. n. 10/1997, artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 502/1999 e successive modifiche: detto Piano, di durata triennale e da aggiornarsi anno per anno, è stato adottato per la prima unica ed unica volta nell'anno 1985 !). Ciò nonostante le AA.SS.LL. ed i loro Direttori generali hanno comunque predisposto i programmi necessari, ove possibile.

A ciò aggiungasi che il Governo avrebbe dovuto nominare un commissario *ad acta* per disciplinare il rapporto tra programmazione regionale e

programmazione attuativa locale (art. 2 quinquies Legge n. 229/1999), nomina che invece è mancata.

Inoltre il finanziamento delle AA.SS.LL. dovrebbe avvenire sulla base di quote capitarie di finanziamento (art. 45 L.R.S. n. 5/1995, art. 2 comma 2-sexies punto d Legge n. 229/1999) e non di assegnazioni provvisorie che non consentono la corretta gestione aziendale imposta dalla normativa.

Non sono, infine, stati predisposti e determinati i principi ed i criteri di valutazione delle gestioni dei direttori generali delle AA.SS.LL. (art. 3 L.R.S. n. 10/1997), sia i principi ed i criteri per l'adozione dell'atto aziendale il che non consente alle AA.SS.LL. di disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, né sono stati assegnati ai Direttori Generali gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse (art. 3 bis punto 5 Legge n. 229/1999), né sono stati riorganizzati tutti i presidi ospedalieri né questi ultimi sono stati organizzati in dipartimenti (art. 4 D. Lgs.vo n. 502/1992, artt. 30, 35 e 36 L.R.S. n. 5/1995).

Ed a fronte di tale incredibile situazione della sanità in Sardegna, le valutazioni contenute nella delibera impugnata circa le capacità del ricorrente durante il suo mandato di direttore generale risultano ancor più grave e lesive della sua professionalità.

7.3) Per quanto attiene, infine, alla richiamata nota della Ragioneria generale dello Stato dell'11 ottobre 2000, ad oggi non conosciuta, è sufficiente al momento dedurre che durante la gestione del ricorrente la ASL ha sempre risposto al Collegio dei Revisori dei Conti a mezzo di apposite note dei responsabili dei vari servizi, fornendo chiarimenti, integrazioni, precisazioni, e spingendosi a contestare i rilievi dello stesso Collegio in quanto talvolta non condivisibili.

Dal che non è dato comprendere quali irregolarità possano essere state ravvisate dallo stesso Collegio e per quali ragioni le stesse siano comunque imputabili al ricorrente.

\*\*\* \*\*

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI**

L'illegittimità dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, così come di quelli impugnati con il ricorso R.G. n. 2173/2000, ha arrecato e sta arrecando un danno al Dott. Raimondi il quale vanta un sicuro diritto ad ottenerne il risarcimento.

Ne consegue che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, salve ed impregiudicate ulteriori azioni a tutela della dignità ed onore dello stesso ricorrente gravemente lesi dalle infondate affermazioni contenute nella delibera G.R.S. del 24 ottobre 2000, in conseguenza del richiesto annullamento dei provvedimenti impugnati dovrà condannare la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale:

- a) in ipotesi principale, alla reintegra in servizio – ove possibile – del Dott. Raimondi nell'incarico di Direttore Generale della A.S.L. n. 7 di Carbonia secondo la disciplina giuridica ed economica di cui al contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in Cagliari il 29 settembre 1997, e correlativamente la condanna della Regione alla corresponsione del trattamento stipendiale nella misura corrispondente a quella che il ricorrente risulterà non avere percepito, dal dì dell'avvenuta revoca dell'incarico al dì della effettiva reintegra in servizio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria su dette somme; in ipotesi subordinata, ove detta reintegrazione non sia più possibile o risulti comunque troppo onerosa, alla corresponsione del trattamento stipendiale nella misura corrispondente a quella che il ricorrente risulterà non avere percepito dal dì dell'avvenuta revoca dell'incarico sino alla data del 29 settembre 2002, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria su dette somme;
- b) al risarcimento dei danni patiti e *patendi* dal Dott. Raimondi quale pregiudizio alla propria immagine professionale e perdita di chance di carriera che fin da ora si indicano in almeno una annualità del trattamento



stipendiale pari a L. 200.000.000 o comunque in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sulla stessa.

**P.Q.M.**

si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, accertare la validità del contratto in data 29 settembre 1997 stipulato tra il ricorrente e la Regione Autonoma della Sardegna un contratto per l'incarico di Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, nonché condannare la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale a risarcire, in forma specifica c/o per equivalente, i danni tutti patiti e *patiendi* dal Dott. Raimondi nel senso di cui alla specifica richiesta risarcitoria *infra* proposta.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge, e vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Cagliari-Roma-Firenze, 17 gennaio 2001

(Avv. Prof. Marcello Clarich)

(Avv. Domenico Iaria)

(Avv. Francesco Atzori)

(Avv. Simone Nocentini)

**RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. Ufficio Unico Notificazioni presso ~~IL Corte d'Appello di Cagliari~~ **TRIB. SEZ. CARBONIA** ho notificato copia conforme del presente atto a:

**Regione Autonoma della Sardegna** in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale domiciliato per la carica presso la sede in Cagliari, Via Trento; nel suindicato domicilio ivi consegnando detta copia a mani di

~~Ministero del tesoro in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Anotonio Lo Frasso n. 2; nel suindicato domicilio ivi consegnando detta copia a mani di~~


~~Ragioneria Generale dello Stato in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Antonio Lo Frasso n. 2; nel suindicato domicilio ivi consegnando detta copia a mani di~~



Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia in persona del Direttore Generale pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede in Carbonia (CA), Via Dalmazia n. 32; nel suindicato domicilio ivi consegnando detta copia a mani

dell'impiegato Sig. Nurros Pietro  
ivi addetto.

l. 18/01/2001



~~Dott. Francesco Comella residente in Cagliari, Via Paracelso s.n.; nel suindicato domicilio ivi consegnando detta copia a mani di~~

Dott. Emilio Salvatore Simeone residente in Iglesias (CA), Via Cremona  
n. 29; nel suindicato domicilio ivi consegnando detta copia a mani di



REGISTRO	A/TE/0
Cronologico	35
Destinatari	1
Diritti	
Trasferita	
Totale	
Es. 10% e qt.	
Es. postati	
Dep. cancell.	
Boni	
Totale	

L'Ufficio di Cavalli

Tassa 10% di cui l'Ufficio  
Giud. e dell'Ufficio di Cavalli in  
modo virtuale D.M. 27-6-1962